



Città di Nichelino

Provincia di Torino



REGOLAMENTO D'USO DEL PARCO MIRAFLORES denominato "IL BOSCHETTO"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 2.7.2012

Premessa storica, urbanistica ed ambientale

La Città di Nichelino, nell'ambito della propria autonomia ed in equilibrio con i principi del proprio statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio arboreo riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici e favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio arboreo all'interno del proprio territorio.

Il Parco Miraflories, che si estende lungo le sponde del Torrente Sangone ed è area protetta all'interno del Parco Fluviale del Po Torinese, è il più grande Parco della città ed è una delle più estese aree verdi della cintura sud di Torino.

Rappresenta un autentico polmone verde per la città e un'oasi naturale fra le più ricche.

Il Boschetto, precedentemente di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, dall'anno 2006 è entrato a far parte del patrimonio della Città di Nichelino che lo ha sottoposto ad un ambizioso progetto di recupero e riqualificazione naturalistica. Insieme al Parco Sangone ed al Parco Colonnelli di Torino, forma una area verde contigua di oltre 600.000 mq.

E' considerato un Parco storico in quanto ha assunto particolare significato culturale per la città.

L'area, infatti, situata ai margini della città, è solo apparentemente marginale, vivendo all'incrocio di più periferie: quelle di Torino e di Nichelino e delle loro marginalità sociali e culturali.

Dal punto di vista storico urbano-territoriale, in particolare, l'area è legata all'evoluzione storica di un frammento di territorio ai margini del centro urbano e di un articolato sistema di relazioni tra città e territorio di cui facevano parte il Castello di Mirafori, andato distrutto, e la Palazzina di caccia di Stupinigi, episodi monumentali di quella corona di "delizie" extraurbane, caratterizzate da un complesso sistema di rotte di caccia che collegavano le stesse residenze e che furono utile strumento di controllo tattico, strategico e amministrativo dei territori foranei rispetto alla città capitale murata, oltre che rappresentazione simbolica del potere assoluto e sua traduzione in un sistema razionale e ordinato di relazioni territoriali rigidamente gerarchiche.

In particolare nel 1551, sulla sponda destra del Sangone, Jacopo di Savoia duca di Nemours acquistò da Emanuele Filiberto Pingone, la tenuta della Spinetta e vi costruì una villa denominata Pellegrina.

Quattro anni dopo, la villa e duecento giornate di terreno furono acquistate, per la somma di trentamila scudi d'oro, dal duca di Savoia Carlo Emanuele I, figlio di Emanuele Filiberto. Il duca sposò nel 1585 la diciottenne Caterina D'Asburgo, secondogenita di Filippo II di Spagna, e donò la tenuta alla giovane moglie, in onore della quale ne mutò il nome in "Miraflories", che in spagnolo significa "*guarda i fiori*", in riferimento al fantastico scenario naturale e paesaggistico, su cui la reggia piemontese s'affacciava.

Il Duca di Savoia intravide in quest'area una possibile zona d'espansione della capitale destinata alle attività venatorie della corte, celebrando una vocazione al *loisir*, allo svago e alla mondanità di lunga durata, almeno fino alla costruzione degli stabilimenti di Fiat-Mirafiori, che diede impulso alla grande espansione industriale degli anni cinquanta, sessanta e settanta del Novecento, il cui territorio urbano circostante venne investito dalla «*grande immigrazione*», odierna metafora del degrado urbano e dell'emarginazione sociale.

Negli ultimi anni, vi è stata una sorta di passaggio epocale per Torino, di «*metamorfosi*», che hanno visto lo sviluppo di progetti di riscatto per le periferie urbane e programmi di recupero urbano della zona di Mirafiori.

Rispetto ai valori ambientali dell'area, le sponde del Sangone hanno assunto un ruolo centrale in un processo di valorizzazione che ha preso corpo con la definizione del Parco fluviale inserito nel programma «*Torino città d'acque*».

L'area interessata dalla riqualificazione è adiacente al *Mausoleo della Bela Rosin* e va anche ricordato che tra gli obiettivi del recente Piano di recupero urbano del Comune di Torino e della Regione Piemonte, previsto per il territorio compreso tra le sponde del Sangone a sud, Corso Unione Sovietica a ovest, Via Onorato Vigliani a nord e il confine col Comune di Moncalieri a est, vi sono quelli della «*riqualificazione integrata, fisica e sociale, di un ambito territoriale*» con una speciale attenzione «*alla geografia dei luoghi*», l'ambizione di «*ricostruire e valorizzare i legami di un grande disegno territoriale*» e di «*riqualificare l'ambiente, il Parco fluviale e quello urbano*».

L'intera superficie (89 ettari) si articola in due fasce: quella verso il Sangone prettamente naturalistica, segnalata con appositi cartelli, e quella in corrispondenza con le abitazioni, in cui sono stati eliminati gli orti abusivi, effettuate operazioni di diradamento ed attuata la piantumazione di diversi tipi di cespugli per mitigare le case.

La parte naturalistica, a ridosso del torrente, rimane tale per consentire l'habitat delle specie selvatiche presenti, piccoli scoiattoli e avifauna, e dare loro zone intatte per la nidificazione. La zona è priva di illuminazione pubblica per permettere alle specie di dormire.

E' ricchissimo di flora (salici, olmi, querce, ecc.) e di fauna (scoiattoli, ricci, picchi, pettirossi, civette, germani reali, aironi cenerini, ecc.).

Sono state anche realizzate nuove siepi, mentre le piante «messe a dimora» sono state sostituite da alberi giovani dedicati ai neonati nichelini.

TITOLO I **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 ***finalità e relativi obiettivi***

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione dell'area boschiva comunale Parco Miraflores della Città di Nichelino, denominato "Il Boschetto".

All'interno del Parco sono presenti:

- un info-point, che mette a disposizione materiale informativo per i cittadini e le scolaresche e prevede la collaborazione con associazioni ambientaliste nel proporre progetti idonei;
- una suggestiva pista ciclabile;
- delle aree "pic-nic" (con tavoli, panchine e zona brace con relativi barbecue);
- un vivaio didattico con le specie tipiche della Pianura Padana;
- un corridoio ecologico protettivo per i volatili ed i piccoli mammiferi;
- strutture ludiche;
- un'ampia area per lo svago dei cani, con un percorso di agility.

L'Amministrazione Comunale, quindi, con il presente Regolamento, intende perseguire i seguenti fini ed obiettivi:

- tutelare il Parco Miraflores nei rilevanti aspetti storici, urbanistici ed ambientali sopra sinteticamente descritti;
- la riqualificazione ambientale del Parco, che rientra nel grande progetto di trasformazione di Nichelino in comunità a misura d'uomo, dove si coniugano sviluppo ed attenzione ai grandi temi dell'inquinamento e della qualità della vita;
- assicurare il mantenimento e la protezione delle specifiche caratteristiche strutturali e morfologiche del polmone verde della città;
- garantire a tutti i cittadini la fruizione dell'area pubblica, nel rispetto degli spazi verdi e delle specie arboree ed animali ivi esistenti.

Quindi, le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione ambientale, sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

TITOLO II ***DISPOSIZIONI GENERALI***

Art. 2 ***Disciplina e altri Regolamenti***

La fruizione e l'uso del Parco Miraflores di cui all'art. 1 sono disciplinati, oltreché dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberativi di applicazione e variazione del medesimo, dalle disposizioni generali di legge, dalle ordinanze sindacali comunali e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza dei Responsabili di cui all'art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si dovrà far riferimento, oltreché alle specifiche normative di riferimento, ai vigenti:

- *D.Lgs..152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";*
- *D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Codice della Strada";*
- *Legge 447/1995 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";*
- *Legge Regione Piemonte n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";*
- Legge Regione Piemonte 2 novembre 1982, n. 32 *"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale";*
- *"Regolamento Comunale di Polizia Urbana", approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 09.04.1999 e n. 90 del 29.10.1999, e s.m.i.;*
- *"Regolamento comunale disciplinante la presenza sul territorio, la detenzione, il benessere e la tutela degli animali", approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 100 del 29.11.2007, n. 64 del 29.9.2008 e n. 51 del 26.5.2011;*
- *"Regolamento del verde pubblico e privato" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29.11.2007 e s.m.i. .*
- *"Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30.11.2010 ed integrato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 24.2.2011 e n. 37 del 28.4.2011, e s.m.i. .*

In mancanza di specifica regolamentazione locale, si intende vigente la normativa sovra comunale.

Art. 3 ***Gestione e competenze***

La gestione manutentiva del Parco Miraflores e la cura del verde sono affidati al Servizio Gestione Territorio che si avvale di apposite imprese appaltatrici.

L'Area Tecnica cura pertanto il regolare funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, assicura la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la tutela degli spazi, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale degli spazi verdi.

Le modalità di controllo e di sorveglianza sull'uso del Parco sono affidate prioritariamente al Corpo di Polizia Municipale, che può altresì avvalersi dell'ausilio di altri Corpi, Enti o Associazioni di volontariato debitamente autorizzati al controllo e alla vigilanza.

Art. 4 ***Accesso, circolazione e divieti***

Al Parco Miraflores è dato libero accesso nell'arco della giornata, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni.

I fruitori sono tenuti all'osservanza delle comuni norme di disciplina comportamentale.

All'interno del Parco, è consentito il parcheggio dei mezzi a motore esclusivamente nelle due aree adibite all'uopo, accedendo dalle Vie Mughetti o Fenestrelle.

Fatto salvo quanto consentito al comma precedente, al fine di salvaguardare la fauna selvatica dell'area, limitare l'impatto ambientale, l'inquinamento acustico e dell'aria, nonché per garantire sicurezza ai cittadini, sono assolutamente vietati al pubblico l'accesso di qualsiasi mezzo a motore, il transito e la circolazione, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta:

- motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
- mezzi di soccorso;
- mezzi delle forze dell'ordine, di Polizia locale e di altri Corpi, Enti o Associazioni di volontariato debitamente autorizzati al controllo e alla vigilanza;
- mezzi pubblici o privati di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- mezzi adibiti al recupero dei rifiuti urbani ed alla pulizia delle aree;
- durante le manifestazioni autorizzate di cui all'art. 5, mezzi per attività di commercio ambulante e mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte specifiche autorizzazioni.

Il transito e la circolazione anche sulle aree verdi delle summenzionate categorie è consentito unicamente per inderogabili esigenze di servizio e/o intervento.

I velocipedi - biciclette, pattini, monopattini, tavole su ruote e altri mezzi simili non motorizzati - possono accedere al Parco e circolare esclusivamente sulle piste ciclabili e sui percorsi consolidati, asfaltati o in terra battuta.

In particolare i ciclisti devono procedere ad andatura moderata, secondo quanto stabilito dalle norme generali della circolazione stradale e quindi regolare la velocità non superando i 15 Km/h e lasciando sempre la precedenza ai pedoni, in modo da non arrecare pericolo a persone o animali. La conduzione delle biciclette deve essere sempre improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del Parco.

Art. 5 *Manifestazioni*

Sono consentite esclusivamente le manifestazioni preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino e pulizia dello spazio occupato.

Art. 6 *Abbandono di rifiuti – Vilipendio*

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta differenziata appositamente predisposti.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti nonché elementi di arredo urbano, presenti negli spazi verdi, come pure fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare il manto erboso e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

E' inoltre vietato parcheggiare le biciclette all'interno di zone piantumate o in modo che rechino danno alle colture.

Qualsiasi mezzo rinvenuto su area verde, del quale sia evidente lo stato di abbandono o l'assimilazione a rifiuto, verrà asportato dall'ufficio competente e avviato a rottamazione.

Art. 7 *Rumore*

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni di intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi, fatte salve

eventuali ed eccezionali temporanee deroghe in caso di manifestazioni debitamente autorizzate dai competenti uffici comunali.

Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc..

Radio, televisione e simili, possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.

TITOLO III SPAZI ADIBITI A VERDE

Art. 8 Attività consentite e divieti

Gli spazi adibiti a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Negli spazi adibiti a verde è vietato:

- danneggiare piante, arbusti e seminati;
- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, piante e legname in genere;
- catturare e molestare gli animali selvatici, compresi quelli appartenenti alla fauna minore;
- rimuovere, danneggiare e distruggere i nidi, le uova e le tane;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici, ad esclusione di cartelli predisposti dall'Amministrazione Comunale;
- abbandonare o gettare nel Parco, nonché nei corsi d'acqua e relative sponde, rifiuti di ogni genere e tipo;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e in particolare dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;
- utilizzare barbecue al di fuori delle apposite aree attrezzate;
- utilizzare in maniera impropria i barbecue appositamente installati nell'area pic-nic;
- infastidire o turbare la tranquillità e la quiete delle persone presenti con apparecchiature radio o stereo, autoradio, clacson e motori accesi di automobili e moto;
- mantenere comportamenti difformi dall'ordine pubblico, da pubblica decenza e buon costume;

- esercitare il nudismo, o comunque circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato;
- circolare e sostare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope;
- intralciare od ostruire gli accessi e i viali degli spazi a verde;
- campeggiare e pernottare, fatte salve specifiche autorizzazioni in merito;
- accendere fuochi;
- sostare con veicoli a motore;
- sostare dinanzi agli ingressi carrai del Parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle pubbliche e private proprietà; ed in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del Parco.

La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Art. 9 ***Interventi di manutenzione***

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso in loco.

Art. 10 ***Segnaletica di sicurezza***

In tutte le aree verdi, in particolar modo nelle zone destinate a Parco con presenza di persone, durante le operazioni di taglio del manto erboso o di potatura delle alberate, nonché durante eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è fatto obbligo alle ditte operanti di collocare idonea segnaletica di sicurezza a tutela dei fruitori della zona interessata dalle opere stesse.

TITOLO IV ACQUE

Art. 11 *Trattamento delle acque*

Nelle acque di fontane e nei corsi d'acqua ricompresi negli spazi di cui all'art. 1, ivi comprese le sponde fluviali del Torrente Sangone, è vietato:

- asportare, ostruire e deviare le acque;
- gettare oggetti e abbandonare rifiuti di ogni genere e tipo;
- alterare le acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre qualsivoglia specie di animali acquatici e comunque ogni altro animale se non preventivamente autorizzati;
- buttare cibo o alimenti in genere;
- far accedere animali;
- entrare o effettuare la balneazione;
- pescare;
- utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;
- immettere natanti di qualsiasi tipo.

TITOLO V *DISPOSIZIONI SPECIALI D'USO*

Art. 12 *Destinazioni d'uso di spazi e attività*

Le forme d'uso degli spazi e delle attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme dei seguenti articoli, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- colture;
- attività ludiche e sportive;
- aree pic-nic;
- spazi per cani;
- impianti pubblicitari;
- manifestazioni, attività ambulanti e di animazione.

Art. 13
Colture

E' vietato l'accesso negli spazi verdi, se destinati a colture e a verde ornamentale.

Art. 14
Attività ludiche e sportive

Le attività sportive in forma individuale o di gruppo e le attività ludiche possono praticarsi nelle aree eventualmente attrezzate a tale scopo e negli spazi calpestabili, nel pieno rispetto di terzi.

A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è esclusivamente posto sotto la sorveglianza e responsabilità dei genitori o delle persone che li hanno in custodia.

L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità derivante dall'uso improprio delle attrezzature e degli spazi di gioco.

Art. 15
Arene attrezzate per pic-nic

Sono liberamente consentiti l'accesso alle aree attrezzate presenti nel Parco Miraflores e una corretta fruizione dei barbecue appositamente installati dall'Amministrazione Comunale per le griglie, nel rispetto delle seguenti regole:

- è fatto divieto di accendere fuochi liberi in tutto il Parco e gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi, od altri oggetti che possano provocare incendi;
- è invece permessa l'accensione dei barbecue presenti nelle aree a tal fine attrezzate;
- è fatto divieto assoluto di bruciare sostanze diverse da carbonella e cibo sui barbecue ed in particolare di danneggiare piante, arbusti e seminati, asportando la vegetazione di sottobosco di piante, arbusti e legname in genere;
- al termine dell'uso, fare attenzione a spegnere accuratamente e totalmente il fuoco nei bracieri;
- ripulire il barbecue, lasciare le attrezzature in ordine e l'area prospiciente pulita;
- provvedere alla differenziazione dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori;
- segnalare al personale incaricato alla sorveglianza e al controllo o al Corpo di Polizia Municipale eventuali disfunzioni o problemi;
- invitare gli altri fruitori al rispetto di queste regole.

Le violazioni alle suddette norme, i comportamenti scorretti e i danneggiamenti all'area boschiva, agli animali e alle attrezzature, oltre alle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 21, autorizzeranno altresì all'allontanamento dal Parco dei soggetti ritenuti responsabili nonché il rimborso di eventuali spese sostenute per eventuali ripristini.

Art. 16
Accesso ai cani

L'accesso ai cani all'interno del Parco, nonché gli obblighi ed i doveri dei proprietari o conduttori dei medesimi, sono soggetti alla disciplina del vigente *"Regolamento comunale disciplinante la presenza sul territorio, la detenzione, il benessere e la tutela degli animali"*, di cui al precedente art. 2.

Art. 17
Divieto di installazione di impianti pubblicitari

Nel Parco, spazio di proprietà pubblica, è vietata l'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi natura, se non debitamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

E' esclusa la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e le insegne facenti riferimento a manifestazioni o altro di carattere pubblico.

Art. 18
Manifestazioni, attività ambulanti e di animazione

Le manifestazioni sono autorizzate dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale e, unicamente in funzione delle stesse, nel perimetro del Parco è consentita l'attività di commercio in forma ambulante all'aperto subordinata all'individuazione da parte degli uffici di competenza degli stalli di sosta e al rilascio delle specifiche autorizzazioni.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione ed all'ordine pubblico e devono svolgersi negli spazi assegnati.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli organizzatori delle manifestazioni ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione ai medesimi organizzatori ed esercenti per un periodo di almeno 36 mesi, impregiudicato il relativo sistema sanzionatorio.

TITOLO VI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 19 *Volontariato e relative convenzioni*

L'Amministrazione Comunale attribuisce grande rilevanza sociale all'apporto delle Associazioni e dei Gruppi locali che promuovono iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione del territorio, e riconosce la collaborazione dei cittadini, in forma associata e previa stipula di apposita convenzione, per la manutenzione e/o l'eventuale sorveglianza degli spazi verdi di cui all'art. 1.

Le forme di collaborazione inerenti al lavoro volontario devono essere concordate e attuate secondo le disposizioni dei Responsabili di cui all'art. 3, in relazione alle aree di intervento ed alle specifiche competenze.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 20 *Compiti di Vigilanza*

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale di Nichelino, agli organi tecnici competenti in materia quali l'Arpa e l'Asl, nonché alle forze dell'ordine e, previa sussistenza di specifici atti autorizzativi comunali, agli Ecovolontari, alle Associazioni e/o agli Enti in tal senso legittimati al controllo e alla vigilanza.

Art. 21 *Sanzioni*

Fatte salve le vigenti disposizioni di legge e le relative sanzioni previste in materia, le violazioni alle norme dettate dal presente Regolamento, qualora attengano a fattispecie non previste in alcuna delle normative di riferimento, ivi comprese le norme cui al precedente art. 2, sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., oltre all'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, per le spese sostenute in occasione di eventuali ripristini.

Quanto sopra impregiudicate eventuali ulteriori azioni dell'Amministrazione Comunale nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, qualora i fatti in merito accertati costituiscano reato perseguitabile penalmente.

Art. 22
Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti dalle norme ivi contenute o con esse incompatibili sono da intendersi abrogati.

Art. 23
Entrata in vigore

Il presente Regolamento avrà efficacia a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

I N D I C E

Premessa storica, urbanistica ed Ambientale	pag. 2
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
Art. 1 - Finalità e relativi obiettivi	pag. 4
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 5
Art. 2 - Disciplina e altri Regolamenti	pag. 5
Art. 3 - Gestione e competenze	pag. 5
Art. 4 - Accesso, circolazione e divieti	pag. 6
Art. 5 - Manifestazioni	pag. 7
Art. 6 - Abbandono di rifiuti - Vilipendio	pag. 7
Art. 7 - Rumore	pag. 7
TITOLO III - SPAZI ADIBITI A VERDE	pag. 8
Art. 8 - Attività consentite e divieti	pag. 8
Art. 9 - Interventi di manutenzione	pag. 9
Art. 10 - Segnaletica di sicurezza	pag. 9
TITOLO IV - ACQUE	pag. 10
Art. 11 - Trattamento delle acque	pag. 10
TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI D'USO	pag. 10
Art. 12 - Destinazioni d'uso di spazi e attività	pag. 10
Art. 13 - Colture	pag. 11
Art. 14 - Attività ludiche e sportive	pag. 11
Art. 15 - Aree attrezzate per pic-nic	pag. 11
Art. 16 - Accesso ai cani	pag. 12
Art. 17 - Divieto di installazione di impianti pubblicitari	pag. 12
Art. 18 - Manifestazioni, attività ambulanti e di animazione	pag. 12
TITOLO VI - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	pag. 13
Art. 19 - Volontariato e relative convenzioni	pag. 13
TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	pag. 13
Art. 20 - Compiti di Vigilanza	pag. 13
Art. 21 - Sanzioni	pag. 13
Art. 22 - Abrogazioni	pag. 14
Art. 23 - Entrata in vigore	pag. 14
INDICE	pag. 15